



*Termine di referendum: 20 gennaio 2022*

---

## **Legge sull'asilo (LAsi)**

### **Modifica del 1° ottobre 2021**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche  
del Consiglio nazionale del 16 ottobre 2020<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 20 gennaio 2021<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 1 lett. g e 4*

<sup>1</sup> Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

- g. consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a tali supporti elettronici di dati è retto dall'articolo 8a.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 8a*            Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici  
di dati

<sup>1</sup> Per accertare l'identità, la cittadinanza e l'itinerario di viaggio del richiedente l'asilo, nel corso della procedura d'asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della

<sup>1</sup> FF 2020 8129

<sup>2</sup> FF 2021 137

<sup>3</sup> RS 142.31

legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o a servizi in rete («servizi cloud»).

<sup>2</sup> I dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l'asilo non è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono considerati supporti elettronici di dati segnatamente:

- a. i telefoni cellulari, i telefoni e orologi intelligenti, le carte SIM;
- b. i computer, i computer portatili, i tablet;
- c. i dispositivi di memorizzazione quali chiavette USB, schede di memoria SD, DVD e CD-ROM.

<sup>4</sup> Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura prevista dal presente articolo.

<sup>5</sup> Fino alla valutazione i dati personali possono essere registrati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

<sup>6</sup> Nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera g, il richiedente l'asilo è informato della procedura prevista, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati.

<sup>7</sup> La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26). Essa è svolta da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l'asilo, tranne se questi rinuncia a essere presente alla valutazione o si rifiuta di presenziarvi. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati registrati temporaneamente sul server secondo il capoverso 5 e, se necessario, sull'esame del supporto elettronico di dati.

<sup>8</sup> Dopo la valutazione i dati personali registrati temporaneamente secondo il capoverso 5 vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione temporanea.

<sup>9</sup> Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull'asilo. Il richiedente l'asilo può esprimersi in merito alla valutazione.

<sup>10</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali dati vengono rilevati secondo il capoverso 1 e disciplina l'accesso e i dettagli della valutazione dei dati personali.

*Art. 24b cpv. 2*

<sup>2</sup> Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.

*Art. 47*            Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura  
di allontanamento e misure in caso di luogo di soggiorno sconosciuto

<sup>1</sup> In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.

<sup>2</sup> Se l'identità dell'interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l'interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.

<sup>3</sup> La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall'articolo 8a. I dati personali necessari all'esecuzione dell'allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente.

<sup>4</sup> Se l'interessato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone competente o la SEM possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

*Art. 96 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o a una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettere c e d LPD<sup>5</sup>.

*Disposizione transitoria della modifica del 1° ottobre 2021*

Tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità delle misure di cui agli articoli 8a e 47 capoversi 2 e 3.

<sup>5</sup> RS 235.1

## II

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

*Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3*

<sup>1</sup> Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>7</sup> o l'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>8</sup>, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
  - 3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o l'articolo 47 capoverso 1 LAsi<sup>9</sup>,

## III

*All'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020<sup>10</sup> sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della modifica del 1° ottobre 2021 della legge del 26 giugno 1998<sup>11</sup> sull'asilo hanno il tenore seguente:*

*Art. 8a cpv. 1*

<sup>1</sup> Per accertare l'identità, la cittadinanza e l'itinerario di viaggio del richiedente l'asilo, nel corso della procedura d'asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020<sup>12</sup> sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o ai servizi in rete («servizi cloud»).

*Art. 96 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o a una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c LPD<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> RS 311.0

<sup>8</sup> RS 321.0

<sup>9</sup> RS 142.31

<sup>10</sup> RS 235.1; FF 2020 6695

<sup>11</sup> RS 142.31

<sup>12</sup> RS 235.1

<sup>13</sup> RS 235.1

IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

